

DOMANDA:

L'Allegato 3 "SCHEMA DI ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO" va allegato solo ed esclusivamente qualora esistano eventuali Interventi specifici aggiuntivi, prodotti da partner esterni al partenariato?

RISPOSTA:

No, l'accordo di Progetto tra i partner **è obbligatorio.**

L'Accordo di progetto deve contenere gli estremi di tutti i partner di progetto (sia beneficiari che non) ed eventualmente anche i partner che svilupperanno degli eventuali interventi specifici aggiuntivi.

Lo "Schema di Accordo" a pag.1 riporta in tal senso un errore evidenziato in rosso.

**SCHEMA DI
ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

“

TRA

(.....), con sede in (.....) e qui rappresentata da (.....), in qualità di Ente Capofila;

E

*Indicare di seguito **anche** i Partner esterni al partenariato che svilupperanno eventuali Interventi Specifici Aggiuntivi*

- (.....), con sede in (.....) e qui rappresentata da (.....)
- (.....), con sede in (.....) e qui rappresentata da (.....)
- (.....), con sede in (.....) e qui rappresentata da (.....)
- (.....), con sede in (.....) e qui rappresentata da (.....)

in qualità di soggetti partner per la realizzazione del Progetto Integrato

FAQ ALLEGATO 7 – DICHIARAZIONE AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'ID soggetto richiedente/impresa corrisponde al Codice fiscale /P.IVA del soggetto. Si può eventualmente non compilare.

FAQ rendicontazione delle spese di ammortamento

DOMANDA:

Relativamente alle spese per acquisto di attrezzature, strumenti e materiali funzionali alla realizzazione del Progetto è indicato nel bando che, in caso di beni patrimoniali, sono riconosciute le sole quote di ammortamento per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto.

Se il soggetto ammortizza tutte le spese in un anno in deroga alla normativa civilistica può usufruire del contributo sull'intero importo di spesa del bene?

RISPOSTA

Nel quesito quando si richiama l'ammortamento in deroga alla normativa civilistica, si fa riferimento all'ammortamento economico-tecnico (ovvero le tecniche contabili per la gestione degli ammortamenti). Tale concetto non risulta coerente con la logica della rendicontazione di progetti di aiuti alle imprese.

Infatti, la ratio della rendicontazione delle sole quote di ammortamento per i beni patrimoniali è quella di prendere in considerazione la vita utile del bene e riconoscere al beneficiario solo il valore d'uso del bene stesso per la durata del progetto.

Qualora si ammortizzasse il valore completo del bene in un solo anno (in deroga alla normativa civilistica) si potrebbe realizzare un arricchimento ingiustificato del beneficiario: infatti pur avendo ricevuto dalla Regione l'intero valore del bene, il beneficiario si troverebbe a fine progetto con un bene che detiene ancora un valore residuo nonostante l'uso che se ne è fatto nel periodo di vita del progetto.

Occorre, quindi, attenersi alle durate degli ammortamenti stabilite dal codice civile o qualora differenti dal Bando in quanto "Lex specialis".

- 1. Nel caso di un'impresa individuale (in cui il titolare non ha busta paga) e di una SAS il cui titolare non ha solitamente busta paga come devono essere rendicontate le spese le ore del titolare?** Nel caso di impresa individuale e nel caso del titolare di una SAS senza busta paga, avendo escluso nel bando, la possibilità di rendicontare i lavori in economia e le fatturazioni per la fornitura di consulenze erogate da parte dei soci dell'impresa beneficiaria, si ritiene che le attività dell'imprenditore debbano essere considerate contributi in natura come già indicato per i liberi professionisti.
- 2. Se l'impresa è un'impresa familiare come si renderanno le ore del coniuge? Anche queste possono essere utilizzate come copertura esclusiva della quota di cofinanziamento pari, nel caso prima descritto, del 40%?** Nel caso dell'impresa familiare anche l'attività del coniuge (e degli altri familiari) dovrà essere rendicontata come contributo in natura. Infatti, sebbene sia discusso in dottrina se i familiari dell'imprenditore debbano essere considerati co-imprenditori di un'impresa collettiva o fornitori di prestazione nei confronti di un'impresa individuale, ciò che è certo è che i familiari a fronte della propria attività, percepiscono unicamente una quota degli utili dell'impresa, commisurata, appunto, alla qualità e quantità del lavoro svolto (art. 5, comma 4, TUIR). Anche in questo caso, quindi, non potranno sussistere documenti contabili che comprovino costi sostenuti dall'azienda per il lavoro dei familiari (buste paga e relativi cedolini e/o fatture per prestazioni).

FAQ

Il bando prevede la partecipazione di liberi professionisti.

Quali sono i documenti che tali soggetti debbono presentare in sede di rendicontazione ?

Quali sono i costi riconoscibili?

I liberi professionisti sviluppano il progetto attraverso il proprio lavoro, il lavoro di personale alle dipendenze e acquistando prodotti e servizi da propri fornitori.

Relativamente alla rendicontazione devono presentare documenti contabili (fatture o altri documenti contabili con valore probatorio equivalente) che rappresentano le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'Intervento Specifico di cui il professionista stesso è responsabile.

Le spese effettivamente sostenute, ammissibili ai fini del progetto, sono quelle riportate ai paragrafi del bando: 7.1 (per l'intervento trasversale); 7.2 (per gli interventi specifici nell'ambito dell'Azione III.3.b.2.1); 7.3 (per gli interventi specifici nell'ambito dell'Azione III.3.b.2.2). In calce al paragrafo 7.3, sono riportate le spese che non sono, comunque, ammissibili.

In particolare relativamente alla rendicontazione delle spese di personale, si specifica che il libero professionista può presentare:

a) Valorizzazione del lavoro svolto dal libero professionista medesimo: le prestazioni rese dal libero professionista beneficiario, per le quali non è possibile esibire documentazione dei costi sostenuti (quietanze di pagamento), deve essere considerato quale contributo in natura, ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento 1303/13, in quanto non comportano il riconoscimento di compensi diretti. Sono considerate spese ammissibili a condizione che il sostegno pubblico all'operazione non superi la spesa totale ammissibile per l'Intervento Specifico, al netto del valore del contributo in natura, al termine dell'operazione. Tali spese sono di conseguenza rendicontabili unicamente a valere sul co-finanziamento privato.

Il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro effettivamente prestato e del costo orario certificato da un consulente del lavoro conformemente alla remunerazione prevista per una prestazione di lavoro equivalente.

In fase di rendicontazione il professionista beneficiario allega al rendiconto:

- time report mensile che riporti le ore effettivamente prestate per il progetto (in coerenza con quanto definito nell'Intervento Specifico approvato);
- certificato del consulente del lavoro relativo al costo orario della prestazione;
- autodichiarazione relativamente al lavoro svolto personalmente, raggiungimento degli obiettivi progettuali e la realizzazione dei prodotti/servizi previsti.

b) spese di personale alle sue dipendenze

c) spese sostenute per eventuali collaboratori "a partita IVA", come spese per consulenze specialistiche, entro i limiti del 10% (nell'ambito dell'Azione III.3.b.2.1) e 15% (nell'ambito dell'Azione III.3.b.2.2). Tali percentuali non si applicano nel caso di intervento trasversale.

QUESITO CIRCA L'AMMISSIBILITÀ DI SPESE PER LA PRODUZIONE DI EVENTI AD HOC LEGATI PER TEMATICA AGLI ATTRATTORI INDIVIDUATI E UTILI ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI STESSI

Con riferimento al punto 7.3 dell'Avviso, viene detto "non sono in ogni caso ammissibili" le spese relative a: - spese in conto corrente per l'organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere temporaneo".

Cosa si intende con "carattere temporaneo"?

RISPOSTA:

Il quesito posto è teso a verificare l'ammissibilità di produzioni di eventi ad hoc legati per tematica agli attrattori individuati e utili alla promozione e valorizzazione degli stessi" nell'ambito dell'azione III.3.b.2.1.

Si ritiene che tali spese risultino ammissibili in quanto:

- Il Capitolo 1 del Bando "Finalità e obiettivi dell'Avviso" inserisce correttamente tra i grandi attrattori anche il Patrimonio culturale immateriale; in particolare tra "le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi ..." il bando cita: a) tradizioni ed espressioni orali, comprese la storia orale, la narrativa e la toponomastica; b) musica e arti dello spettacolo di tradizione rappresentate in forma stabile o ambulante, nonché espressioni artistiche di strada;
- Nel Capitolo 6 "Interventi ammissibili e loro localizzazione", per l'azione III.3.b.2.1, il bando prevede a titolo esemplificativo anche: a) creazione e sviluppo di itinerari turistico-culturali integrati, con particolare attenzione alla valorizzazione degli elementi culturali, per facilitarne la fruizione da parte di un pubblico non specialistico; b) narrazione finalizzata alla promozione turistico-culturale (utilizzo dello "storytelling", ovvero l'arte di raccontare storie impiegata come strategia di comunicazione).

Si deve ritenere, pertanto, che il divieto posto nel paragrafo 7.3, per "spese in conto corrente per l'organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere temporaneo" debba essere riferito a eventi non collegati ai grandi attrattori definiti nel capitolo 1 del bando che hanno, appunto, carattere di stabilità.

A tale proposito, come chiarisce il Capitolo 5 "Integrazione e complementarietà dei servizi e dei prodotti" è necessario che "i servizi e i prodotti sviluppati ai sensi del presente Avviso dovranno garantire ampi livelli di complementarietà e integrazione con servizi e prodotti già esistenti e utilizzati, finalizzati alla valorizzazione degli attrattori scelti".

Tale requisito di complementarietà con il progetto integrato, con gli attrattori scelti e con i servizi e prodotti collegati già esistenti saranno oggetto di valutazione tecnica sviluppata, in fase di istruttoria. Allo stesso modo, la valutazione tecnica dovrà valutare l'ammissibilità delle voci di spesa definite in fase di formulazione del budget dal proponente e la circostanza per la quale i costi degli eventi siano proporzionati agli obiettivi progettuali.